

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: DIRETTIVE COVIP IN TEMA DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE**

Sono state pubblicate dalla COVIP, lo scorso 22 giugno 2026, le direttive in tema di previdenza complementare, con particolare riguardo alla novità dell'adesione automatica ad opera della Legge di bilancio 2026, che, dal 1°luglio 2026, sostituiscono integralmente le indicazioni del 24 aprile 2008.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha, in particolare, chiarito che:

- per "*lavoratori di prima assunzione*" si intendono i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti;
- i lavoratori non di prima assunzione che nel precedente rapporto di lavoro abbiano aderito alla previdenza complementare e poi riscattato la posizione individuale non rientrano nel meccanismo dell'adesione automatica;
- qualora la variazione del rapporto di lavoro comporti la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione di precedente adesione in capo al lavoratore, in assenza di riscatto della posizione maturata, opera, invece, il meccanismo dell'adesione automatica;
- la forma pensionistica di destinazione dev'essere adeguata alle istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi relativi a percorsi e linee di investimento; pertanto, ai datori di lavori si lascia il compito di acquisire informazioni in merito a tale conformità prima di iniziare a destinare ad essa i flussi di TFR e il relativo pacchetto contributivo;
- non sono dovute né la contribuzione datoriale né quella a carico del lavoratore in caso di adesione al Fondo COMETA in qualità di fondo residuale, non essendovi accordi collettivi di riferimento;
- in caso di contratto o accordo collettivo che non preveda versamento di contributi alla previdenza complementare durante il periodo di prova e adesione automatica, il TFR sarà versato dal giorno dell'assunzione e i contributi solo quando sia superato il periodo di prova.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Dott. Francesco Gremigni

